

Il mittente mi ha
chiamato a telefonare

(3)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASSANO D'ADDA
Sezione Civile

N. 2300/08 REG.
N. 313/09 SENT.
N. 1958/09 CRON.
N. 136/09 REP.

Assegnata a sentenza
il 12/05/2009

Il Giudice di Pace di Cassano D' Adda dottor Gerardo De Nicola ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G.2300/08 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2008 promossa da [redacted]

[redacted] e domiciliato in Milano -- via D. Scarlatti n.7 - presso lo studio dell'avvocato Martino
Bianchi che lo rappresenta e lo difende per delega in margine all'atto di citazione

Attore

Contro

[redacted] spa con sede in [redacted] contumace

Convenuta

Oggetto: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

All'udienza del 7 aprile 2009 si sono concretizzate le seguenti conclusioni:

Per l'attore: accertare l'inadempimento di [redacted] in relazione al contratto di compravendita di
biglietti aerei sottoscritto tra quest'ultima e [redacted] in data 4/6/2007 e per l'effetto dichiarare
la risoluzione del contratto medesimo ex artt.1453-1455 c.c. e 130 D. legs 206/2005 con
conseguente condanna della convenuta alla corresponsione all'attore dell'importo complessivo di
euro 2478,24 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali. Il tutto con
vittoria di spese.

Per la convenuta : nessuna, attesa la posizione di contumacia.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il signor [redacted] ha chiamato avanti questo
Giudice la [redacted] per sentirla condannare a quanto meglio indicato nelle conclusioni.

- d -

A sostegno della domanda il signor [REDACTED] afferma: 1) in data 4/6/2007 ha acquistato per sé e per altri undici amici cui aveva offerto una breve vacanza in Marocco n.12 biglietti aerei per il volo Milano/Malpensa del 5/10/2007 della compagnia Atlas Blue pagando in totale euro 1314,00 ed ha altresì acquistato presso la compagnia [REDACTED] n.12 biglietti aerei per il volo 81-6687 con partenza da Marrakech per Milano/Malpensa il giorno 7/10/2007 alle ore 20,50 pagando a quest'ultima compagnia in totale la somma di euro 720,00; 2) la [REDACTED] in data 24/8/2007 ha comunicato all'attore che il volo da Marrakech veniva ritardato di un'ora, ma poi la stessa compagnia in data 10/9/2007 comunicava che il volo da Marrakech veniva ritardato di undici ore e quindi alle ore 9,20 del 8/10/2007 e peraltro con arrivo a Orio al Serio e non a Malpensa; 3) detta ultima variazione di orario era incompatibile con le esigenze sue e delle altre persone cui aveva offerto la vacanza e pertanto l'attore in data 11/9/2007 ha comunicato alla [REDACTED] l'indisponibilità ad accettare l'ultima variazione di orario e di destinazione; 4) stante l'inadeguato riscontro della [REDACTED] l'attore provvedeva ad acquistare altri dodici biglietti per il volo Marrakech-Milano/Malpensa della compagnia Atlas Blue pagando in totale euro 1730,24; 5) oltre il maggiore esborso della somma di cui al precedente punto n.4) l'attore era costretto ad affrontare per sé e per i suoi ospiti un ulteriore esborso di euro 690,00 per un pernottamento non previsto a Marrakech e a subire la perdita della somma di euro 58,00 corrispondente al costo del biglietto aereo Milano/Malpensa-Roma del 8/10/2007 già acquistato e non utilizzato a causa delle impreviste modalità di rientro dal Marocco; 6) a nulla sono valsi i tentativi di una bonaria soluzione. La convenuta non si è costituita in giudizio e questo Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione ne ha dichiarato la contumacia. Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 185 del Codice di Procedura Civile non ha avuto luogo per la contumacia della convenuta e pertanto - merita la fase istruttoria, - la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 7 aprile 2009

MOTIVI DELLA DECISIONE

l'attore ha provato documentalmente le vicende di cui all'atto di citazione. A fronte di tale situazione la posizione di contumacia della convenuta priva questa Giudice della possibilità di

valutare elementi a suo favore. Peraltro nella documentazione versata in atti sono contenute note della convenuta che comprovano che le variazioni di orario e di destinazione esposte in citazione dall'attore sono avvenute in modo unilaterale da parte della convenuta e quindi sotto questo aspetto nessuna responsabilità è in capo all'attore.

Ma affermata quindi l'inadempimento contrattuale della convenuta e il corrispondente diritto dell'attore a vedersi dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile e dell'art.130 del decreto legislativo 6/9/2005 n.206 nonché il riconoscimento del danno subito. La misura del risarcimento viene quantificata in euro 2478,24 corrispondente ai maggiori esborsi o mancato godimento di somme per servizi già pagati che l'attore ha subito per la inadempienza contrattuale della convenuta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cassano D'Adda, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) accerta e dichiara che la convenuta [redacted] spa non ha adempiuto al contratto di trasporto stipulato con l'attore [redacted] in forza della vendita di numero dodici biglietti per il volo aereo Marrakech-Milano/Malpensa del giorno 7 ottobre 2007 con partenza da Marrakech alle ore 20,50 e conseguentemente ne dichiara la risoluzione;

2) accerta e dichiara in euro 2478,24 il danno subito dall'attore per l'inadempimento contrattuale della convenuta e di cui al precedente punto n.1;

3) condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 2478,24 con gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza;

4) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice e che equitativamente liquida complessivamente in euro 800,00 oltre le successive occorrenze.

Così deciso in Cassano D'Adda il 12 maggio 2009.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 26 MAG 2009
IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa Alessandra Bucal.

Il Giudice di Pace

Dottor Gerardo De Nicola
De Nicola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Cassano D'Adda, il..... 28. MAG. 2009



IL CANCELLIERE CI
Luciana Alessandra Bucal

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo,
al Pubblico Ministero di darvi notizia, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di darvi notizia, e a tutti egualmente
richiesti. Si rilascia il presente titolo in duplice copia, una
B.I.A.K.E.H.L. nell'interesse di AV. MARTINO
.....k.v.c.a..... CARRARO

Cassano d'Adda, il..... 28. MAG. 2009

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CI
Luciana Alessandra Bucal

